

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3224-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LEONARDI)

Comunicata alla Presidenza il 19 marzo 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro delle Finanze
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro dell'Ambiente**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, di cui si propone la conversione in legge, contiene, come altri provvedimenti fiscali, norme di diversa natura, talora non omogeneamente collegate fra loro.

Il provvedimento si rende necessario per poter utilizzare opportunamente gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1992 al fine di consentire il rimborso dei crediti d'imposta con titoli di Stato; esso inoltre elimina la ritenuta sugli interessi sui conti interbancari, consentendo al nostro sistema bancario di allinearsi sempre di più al modello europeo, ed appronta strumenti fiscali per perseguire una politica ambientale incisiva contro il degrado che si va diffondendo nelle nostre città, incentivando in particolare l'acquisto di autoveicoli meno inquinanti; infine, il provvedimento al nostro esame introduce alcuni correttivi alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento al condono tributario, e dispone in materia di servizio del gioco del lotto automatizzato, che viene ricondotto nella sfera di competenza del Ministero delle finanze.

L'articolo 1 prevede la possibilità di estinguere i crediti d'imposta assegnando ai contribuenti, creditori nei confronti dell'erario, titoli di Stato con un tasso d'interesse non inferiore a quello applicabile, sulla base della normativa vigente, ai crediti d'imposta.

I rimborsi con titoli di Stato sono eseguiti per crediti d'imposta riguardanti le imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e giuridiche (IRPEG), l'imposta locale sui redditi (ILOR) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) il cui ammontare, per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, non sia inferiore a 100 milioni di lire, e relativi agli anni d'imposta fino al 1985.

I rimborsi relativi all'IRPEF, all'ILOR per le persone fisiche ed all'IVA superiori ai 100 milioni, se si escludono i casi in contestazione o la presenza di carichi pendenti, sono irrilevanti, mentre per quanto riguarda l'IRPEG e l'ILOR per le persone giuridiche il numero dei contribuenti creditori risulta di 7.750 per un importo, comprensivo degli interessi a tutto il 31 dicembre 1992, pari a 8.100 milioni.

L'emissione dei titoli di Stato avverrà con godimento al 1° gennaio 1993.

Lo stesso articolo 1 introduce una serie di disposizioni dirette a snellire le procedure di rimborso per i crediti inferiori ai 100 milioni, sempre relativi agli anni di imposta fino al 1985.

I rimborsi giacenti sono: 59.000 per quanto riguarda l'IVA, per un importo complessivo di 526 miliardi; circa 3 milioni per l'IRPEF e per l'ILOR per le persone fisiche, per un importo di circa 882 miliardi; 193.500 per l'IRPEG e per l'ILOR per le persone giuridiche, per un importo di circa 1.890 miliardi.

Al fine poi di evitare il formarsi di eccedenze rimborsabili nei confronti di soggetti che, a causa della diversità delle aliquote applicabili alle vendite e agli acquisti o perchè le operazioni effettuate sono in tutto o in parte non soggette all'imposta, si trovano costantemente a credito, viene stabilito che tali soggetti possono effettuare acquisti di beni ammortizzabili senza pagamento d'imposta, ovviamente nei limiti dell'importo risultante a credito e non richiesto a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente e purchè detto importo sia superiore ai 5 milioni.

Infine, il comma 8 dell'articolo 1 prevede che i servizi di intermediazione resi in nome e per conto delle agenzie di viaggio al di fuori del territorio della CEE costituisco-

no operazioni non imponibili ai fini dell'IVA.

L'articolo 2 stabilisce, con decorrenza 1° gennaio 1992, l'abolizione della ritenuta d'acconto sugli interessi derivanti dai depositi e dai conti correnti interbancari.

Questa misura fornisce sicuramente un importante contributo per l'eliminazione di alcuni inconvenienti che si verificavano, soprattutto a causa del formarsi di ingenti crediti di imposta, con riguardo all'operatività delle aziende di credito, anche se non è destinata ad influire sui tassi interbancari.

Gli articoli 3, 4 e 5 contengono disposizioni dirette a contenere i fenomeni di inquinamento dovuto alle emissioni degli automezzi in circolazione.

In particolare con l'articolo 3 si tende ad incentivare la produzione di benzina a basso tenore di benzene e di gasolio con tenore di zolfo inferiore allo 0,1 per cento.

L'incentivazione consiste nella non applicazione, fino al 31 dicembre 1994, alla benzina cosiddetta «verde» e al gasolio a basso tenore di zolfo (nella misura di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 per il gasolio) degli eventuali aumenti della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine.

L'articolo 4 prevede l'esenzione triennale dalla sovrattassa *diesel* per le autovetture nuove immatricolate dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994. Per tre anni questi veicoli sono assimilati a quelli a benzina e pagheranno la sola tassa automobilistica.

L'articolo 5 prevede la concessione di un *bonus* fiscale di lire 300.000 a favore di coloro i quali dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1992 presentino richiesta di cancellazione per demolizione di un'autovettura o di un autoveicolo immatricolato fino al 31 dicembre 1974, ed acquistino nello stesso periodo un'autovettura o un autoveicolo nuovo, alimentato a benzina, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubi e dotato di marmitta catalitica. Questo *bonus* viene indicato nella fattura d'acquisto e viene dedotto dall'imposta dovuta per l'acquisto dell'automezzo nuovo.

L'articolo 6, come già anticipato, introduce alcune modifiche alla recente legge 30

dicembre 1991, n. 413, nella parte che riguarda il condono fiscale. Sono modifiche che, pur comportando una perdita di gettito, dovrebbero essere compensate da una maggiore adesione al condono stesso.

Fra le modifiche più rilevanti vi è quella relativa all'articolo 37 della citata legge n. 413, con riferimento agli accertamenti notificati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992. Il contribuente può presentare dichiarazione integrativa con definizione automatica (articolo 38 della legge n. 413) oppure presentare dichiarazione integrativa semplice (articolo 32 della legge n. 413) con il vantaggio della franchigia determinata con i criteri di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dell'articolo 37 della stessa legge n. 413 del 1991.

Per quanto riguarda l'imposizione indiretta le modifiche introdotte riguardano la normativa dell'IVA, con riferimento all'ipotesi di esercizio congiunto di prestazioni di servizi ed altre attività, e talune disposizioni relative alla definizione delle pendenze in materia di IVA.

Con l'articolo 7 si prevede di ricondurre al Ministero delle finanze il servizio del gioco del lotto automatizzato, stabilendo nel contempo l'affidamento dell'esercizio del gioco del lotto automatizzato a società a prevalente capitale pubblico.

L'articolo 8 prevede per gli anni 1992 e 1993 l'autorizzazione alla spesa, rispettivamente di 50 e 100 miliardi, per la concessione di un *bonus* fiscale a favore dei gestori di distributori di carburante per le erogazioni inferiori a 10 milioni di litri per anno, a titolo di contributo per la ristrutturazione del settore.

Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA. L'entità del *bonus* fiscale per litro erogato verrà fissata anno per anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

Occorre sottolineare che il provvedimento non presenta scompensi sul piano della copertura finanziaria, in quanto ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norme contenute nello stesso si prevede di far fronte con aumenti delle entrate.

La Commissione finanze e tesoro manifesta il proprio convincimento circa la validità della normativa contenuta nel decreto-

legge in esame e, senza proporre emendamenti, ne raccomanda la conversione in legge.

LEONARDI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: ELIA)

13 febbraio 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che la Commissione di merito approfondisca adeguatamente la portata dell'articolo 7, armonizzandone il contenuto con le disposizioni comunitarie in materia.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

4 marzo 1992

La Commissione, esaminato il testo del decreto-legge nonchè gli emendamenti trasmessi, dichiara sul primo di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza, pur facendo presente che sarebbe opportuno inserire il riferimento alla disposizione di legge che limita la quota di introiti IVA da utilizzare per rimborsi, per quanto concerne l'articolo 1, comma 5, e, per quanto concerne gli articoli 4 e 5, che la tecnica di copertura rincorre gli effetti indiretti dell'introduzione delle nuove disposizioni, tenendo conto di alcune ed ignorandone altre: ciò contrasta con la consuetudine sempre seguita che nel caso, ad esempio, di maggiori spese del personale calcola tali spese al lordo delle maggiori entrate per trattenute fiscali.

In particolare, si osserva che al gettito IVA derivante dal maggior costo delle auto *diesel* e con marmitta catalitica, si contrappone una riduzione del gettito IVA per le altre spese di consumo: se si intende utilizzare una tale discutibile tecnica di copertura, le entrate nette non sono costituite dall'intero gettito dell'IVA sulle maggiori spese per l'auto, ma dalla differenza tra l'aliquota sulle auto e l'aliquota media (10 per cento) dell'IVA sulle spese di consumo in genere.

Per quanto concerne poi gli emendamenti, la Commissione dichiara il proprio parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si tratta di norme che comportano un minor gettito, per gli emendamenti 1.1, 2.1, 6.2, 6.4 e 6.5.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ARDUINO AGNELLI)

4 marzo 1992

La Giunta ritiene che vada soppresso il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge, laddove esso, nel fare esplicito riferimento alla società aggiudicataria dell'appalto concorso appare in contraddizione rispetto all'ordinanza del 31 gennaio 1992 del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 272/91 R, Commissione contro Italia, che impone di sospendere gli effetti giuridici del decreto di aggiudicazione; e ciò non in una situazione di semplice «apparenza» del diritto (*fumus boni iuris*).

Infatti, la fattispecie sottesa alle disposizioni di cui al citato articolo 7 è del tutto identica a quella che ha dato luogo alla sentenza del 5 dicembre 1989 nella causa 3/88 di condanna dell'Italia per violazione degli articoli 52 e 59 del Trattato CEE poichè era stata riservata a società a prevalente partecipazione pubblica la possibilità di stipulare convenzioni per la realizzazione di sistemi informativi per conto o nelle pubbliche Amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto.

Decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992.

Disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme per la gestione del gioco del lotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di presentazione delle

richieste e le procedure per il riscontro dei crediti di cui al comma 1. Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 settembre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.

5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto. I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi. La disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.

6. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle

imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono riscuotibili presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previo avviso al domicilio degli aventi diritto, ovvero, se di importo non superiore a 10 milioni di lire, sono spediti per raccomandata dalla predetta sezione di tesoreria provinciale all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso».

7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere a), d) ed e), dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabiliti gli adempimenti e le modalità da osservare per avvalersi della disposizione recata dal presente comma. Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero:

«7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;».

Articolo 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

Articolo 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della

corrispondente sovrainposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 4.

1. Per le autovetture nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72, HC + NOX 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dalla direttiva CEE n. 91/441 del 26 giugno 1991, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

Articolo 5.

1. A coloro che dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 presentano, direttamente o a mezzo delega, al Pubblico registro automobilistico richiesta di cancellazione per demolizione di una autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose immatricolati fino al 31 dicembre 1974, di cui sono intestatari, è concesso un incentivo di lire 300.000 se dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 acquistano una autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, alimentati a benzina, di

cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubi, dotati di marmitta catalitica trivalente e di sonda lambda, immatricolati per la prima volta nel predetto periodo. L'importo dell'incentivo è computato in diminuzione di quello complessivamente dovuto dagli acquirenti al cedente.

2. Il cedente può recuperare l'ammontare della somma non riscossa per effetto della utilizzazione dell'incentivo indicato nel comma 1 mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il recupero è subordinato alla preventiva acquisizione da parte del cedente della certificazione rilasciata dal Pubblico registro automobilistico relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di cancellazione per demolizione con restituzione della carta di circolazione e delle targhe.

Articolo 6.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.», il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli accertamenti notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1992 può essere presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 38 ovvero ai sensi dell'articolo 32; in quest'ultimo caso l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 44, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

d) all'articolo 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

e) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

h) all'articolo 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono aggiunte le seguenti: «l'accertamento e»;

l) all'articolo 57, comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

m) all'articolo 59, comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 34, 36 e 44»;

n) all'articolo 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

Articolo 7.

1. Il servizio del gioco del lotto automatizzato è affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire i propri poteri a società a prevalente capitale pubblico.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato.

3. Nella prima applicazione del presente articolo i poteri di cui sopra sono trasferiti alla società aggiudicataria dell'appalto concorso per la concessione del sistema del gioco del lotto automatizzato, indetto dal Ministero delle finanze in data 13 novembre 1990.

4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Articolo 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di

lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno successivo, è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro erogato. Il credito d'imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1992.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993, e alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, al netto del maggior gettito rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento di cui al comma 1.

3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal pagamento della soprattassa di cui all'articolo 4 e dalla detrazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'incentivo di cui all'articolo 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il 1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il 1994, si provvede con le maggiori entrate recate dai predetti articoli 4 e 5.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI -
CIRINO POMICINO - RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI